

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 gennaio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 16.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2015. (16R00389) ..... Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 17.

Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. (16R00390) ..... Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2016-2018. (16R00391) ..... Pag. 5


#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2016, n. 0149/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr)). (16R00436) ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2016, n. 0150/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259. (16R00437) ..... Pag. 8



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2016, n. **0151/Pres.**

**Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).** (16R00438) ..... *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2016, n. **0152/Pres.**

**Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).** (16R00449) ..... *Pag.* 14

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. **49.**

**Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla l.r. 82/2015.** (16R00408) ..... *Pag.* 15

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. **50.**

**Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009.** (16R00409) ..... *Pag.* 16

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. **51.**

**Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.** (16R00410) ..... *Pag.* 22

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. **52.**

**Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.** (16R00411) ..... *Pag.* 27



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 16.

**Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2015.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2016)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.952.177.630,89 euro.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2014 in 3.596.468.502,37 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2015 - in 3.517.444.472,66 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a 4.109.381.959,75 euro di cui 1.313.814.868,34 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2015 e 2.795.567.091,41 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

*Spese*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.940.430.218,90 euro.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2014 in 3.740.401.878,27 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2015 - in 3.580.405.371,73 euro.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a 4.348.925.304,34 euro di cui 1.978.460.844,84 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2015 e 2.370.464.459,50 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

*Conto di amministrazione*

1. L'avanzo dell'esercizio finanziario 2015 di 305.966.191,40 euro risulta stabilito come segue:

	(in euro)
Saldo di cassa al 1° gennaio 2015	357.179.678,48
Riscossioni	<u>5.360.240.143,80</u>
	5.717.419.822,28
Pagamenti	(-) <u>5.171.910.286,29</u>
Saldo di cassa al 31 dicembre 2015	545.509.535,99
Residui attivi	<u>4.109.381.959,75</u>
	4.654.891.495,74
Residui passivi	(-) <u>4.348.925.304,34</u>
Avanzo dell'esercizio finanziario 2015	<u>305.966.191,40</u>

Art. 4.

*Situazione patrimoniale*

1. La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 rimane stabilita come segue:

	(in euro)
Attività finanziarie al 1° gennaio 2015	5.652.839.701,43
Aumenti	7.025.006.104,26
Diminuzioni	<u>6.208.722.840,50</u>
al 31 dicembre 2015	<u>6.469.122.965,19</u>
Attività prodotte al 1° gennaio 2015	7.476.939.788,68
Aumenti	399.009.824,05
Diminuzioni	<u>436.134.404,72</u>
al 31 dicembre 2015	<u>7.439.815.208,01</u>
Attività non finanziarie non prodotte al 1° gennaio 2015	656.385.539,51



Aumenti	66.548.842,23
Diminuzioni	<u>76.273.969,43</u>
al 31 dicembre 2015	<u>646.660.412,31</u>
Passività finanziarie al 1° gennaio 2015	3.740.401.878,27
Aumenti	1.978.460.844,84
Diminuzioni	<u>1.369.937.418,77</u>
al 31 dicembre 2015	<u>4.348.925.304,34</u>
Passività patrimoniali al 1° gennaio 2015	203.324.006,50
Aumenti	229.119.292,96
Diminuzioni	<u>69.069.546,05</u>
al 31 dicembre 2015	<u>363.373.753,41</u>
Patrimonio netto al 1° gennaio 2015	9.842.439.144,85
al 31 dicembre 2015	9.843.299.527,76
Adeguamento patrimoniale dell'esercizio 2015	<u>860.382,91</u>

## Art. 5.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2015, nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 17.

**Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2016)*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

«1. Per permettere una razionale gestione dei rifiuti, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

- a) progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie;
- b) acquisto e approntamento di aree destinate all'organizzazione dei servizi;
- c) acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria alla gestione dei rifiuti;
- d) bonifica di cui all'art. 40;
- e) elaborazione di studi e concetti sovracomunali per la gestione dei rifiuti.».

## Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»*

1. Dopo la lettera o) del comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«p) pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia.».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

«2. Per assistenza domiciliare all'infanzia s'intende l'attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizza-



zione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L'accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia. Del servizio possono usufruire, ma senza agevolazione tariffaria, anche i bambini e le bambine di età prescolare dopo il compimento del quarto anno di età.»

3. I commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono così sostituiti:

«1. La giunta provinciale definisce assieme al Consiglio dei comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I comuni esercitano le funzioni amministrative connesse all'offerta dei citati servizi, fatto salvo il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia. Per i servizi per la prima infanzia possono essere utilizzati locali adatti, disponibili anche in altre strutture pubbliche.

2. La giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo e, per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, gli enti privati senza scopo di lucro, possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore fatturate agli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria.»

4. Nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è soppressa la parola: «mensilmente».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. L'accesso ai servizi di asilo nido e microstruttura per la prima infanzia, a tariffa agevolata, è consentito anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non frequentano ancora la scuola dell'infanzia; l'accesso a tali servizi è in ogni caso consentito al massimo fino al compimento del quarto anno di età del bambino o della bambina.»

6. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

«1. È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l'assistenza ai bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all'art. 15, nonché presso le e gli assistenti domiciliari all'infanzia, che non sono coperte dalle quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata, oppure enti privati senza scopo di lucro. I criteri di concessione di tali contributi sono definiti, d'intesa con il Consiglio dei comuni, con provvedimento della giunta provinciale.»

7. I commi 4 e 5 dell'art. 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono così sostituiti:

«4. La Provincia e i comuni sostengono le spese in parti uguali sulla base di un importo orario definito dalla giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei comuni.

5. La Provincia contribuisce altresì con un'ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammessa a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della Provincia e dei comuni, di cui al comma 4.»

8. I commi 3 e 6 dell'art. 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono abrogati.

#### Art. 3.

##### *Modifica della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, «Istituzione dei consultori familiari»*

1. L'art. 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Finanziamento dei consultori familiari*). —  
1. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2, al finanziamento dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e l'Agenzia per la famiglia.

2. La giunta provinciale determina le attività e le prestazioni a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali, dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e dell'Agenzia per la famiglia, nonché le modalità di finanziamento. A tal fine i soggetti di cui sopra stipulano apposite convenzioni con i consultori familiari.

3. La Provincia può assegnare ai consultori familiari contributi per spese d'investimento.»

#### Art. 4.

##### *Adeguamento della dotazione organica dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*


1. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente in essere, è aumentata di 20 posti a causa delle ulteriori competenze alla stessa attribuite per legge.

2. Gli oneri finanziari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 sono stimati in 941.600 euro per l'anno 2017 e 941.600 euro per l'anno 2018.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni connesse all'esito della consultazione referendaria del 12 giugno 2016*

1. In seguito all'esito della consultazione referendaria sulla gestione pubblica dell'aeroporto di Bolzano, la giunta provinciale è autorizzata a dismettere la propria partecipazione finanziaria nella società aeroportuale ABD Airport S.p.A., ovvero, se ciò non dovesse essere possibile, a porre in liquidazione la predetta società. La giunta provinciale è inoltre autorizzata a rifondere alla società le spese sostenute per la risoluzione di rapporti giuridici.



2. Gli oneri finanziari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 sono stimati in 500.000,00 euro.

#### Art. 6.

##### *Abbattimento del debito dei comuni*

1. Qualora i comuni provvedano all'estinzione anticipata di mutui utilizzando risorse proprie provenienti dall'avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, e della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni per l'implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie di Bolzano*

1. Agli immobili rientranti nella perimetrazione di cui alle tavole da n. 1 a n. 17, allegate all'accordo denominato «Intesa preliminare», firmato in data 9 marzo 2015 dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Comune di Bolzano con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), Trenitalia S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Areale Bolzano ABZ S.p.A, e di proprietà di R.F.I. S.p.A. o di altra società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., si applica l'esenzione dall'imposta di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, dalla data di trasformazione in area edificabile in base alle modifiche al piano urbanistico comunale, fino al termine della fase di trasformazione dell'areale ferroviario riguardante tali immobili, ovvero fino alla data di cessione degli stessi ad altro soggetto, se antecedente.

2. I fabbricati di nuova costruzione, di proprietà di uno dei soggetti ferroviari di cui al comma 1, realizzati a seguito dell'implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie oggetto dell'accordo di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta fino alla data della loro cessione ad altro soggetto ovvero, se permangono di proprietà di R.F.I. S.p.A. o di altra società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., per un periodo massimo di un anno dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento.

#### Art. 8.

##### *Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano»*

1. Il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: «La giunta provinciale può delegare a propri componenti nonché ad organi subordinati l'adozio-

ne di provvedimenti. Il Presidente della Provincia e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti.».

#### Art. 9.

##### *Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)»*

1. Il comma 6 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.».

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finanziarie*


1. Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio (legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella A della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio (legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella B della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all'allegato B alla presente legge.

3. Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio (legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella C della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all'allegato C alla presente legge.

4. Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio (legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella D della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all'allegato D alla presente legge.

5. Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio (legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella E della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all'allegato E alla presente legge.



6. L'art. 4 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, è così sostituito:

«Art. 4 (*Disposizioni in materia di contrattazione collettiva*). — 1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (programma 0110 risorse umane) una spesa massima di 23,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 42 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle residenze per anziani.».

#### Art. 11.

##### *Copertura finanziaria*

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e dal comma 6 dell'art. 10, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni previste agli articoli 4 e 5 si provvede mediante le maggiori entrate iscritte al titolo 01 sulla tipologia 101.

3. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 10 sono coperti mediante le maggiori entrate derivanti dalle reimputazioni a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (Missione 20 Programma 01 Titolo 1).

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

16R00390

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 18.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2016-2018.**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2016*)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Variazioni alle previsioni di entrata*

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate del bilancio aumenta di 17.141.701,54 euro nel 2016, di 971.600,00 euro nel 2017 e di 957.600,00 euro nel 2018.

#### Art. 2.

##### *Variazioni alle previsioni di spesa*

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare delle spese del bilancio aumenta in termini di competenza di 17.141.701,54 euro nel 2016, di 971.600,00 euro nel 2017 e di 957.600,00 euro nel 2018, mentre in termini di cassa ammonta ad un totale di 7.497.979.431,68 euro.

#### Art. 3.


##### *Allegati*

1. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, i seguenti allegati vengono sostituiti:

- a) l'allegato 5 con il seguente allegato J;
- b) l'allegato 7 con il seguente allegato L;
- c) l'allegato 9 con il seguente allegato M;
- d) l'allegato 11 con il seguente allegato N.

2. Agli allegati all'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato 2 sono apportate le modifiche di cui all'allegato G alla presente legge;



b) agli allegati 3A e 3B sono apportate le modifiche di cui agli allegati H1 e H2 alla presente legge;

c) all'allegato 4 sono apportate le modifiche di cui all'allegato I alla presente legge;

d) all'allegato 13 sono apportate le modifiche di cui all'allegato O alla presente legge.

3. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, i prospetti e gli elenchi contenuti nella nota integrativa (allegato 1) vengono sostituiti con i seguenti allegati alla presente legge (allegati C, D, E, F, R ed S).

4. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato P).

5. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, l'allegato relativo al prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 14) viene rimosso.

6. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, viene sostituito con il seguente allegato Q.

#### Art. 4.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

16R00391

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2016, n. 0149/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Fearr)).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2016)*

#### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;


Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto 4 marzo 2016, n. 044/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo





e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

Viste le linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale-DISR II, in esito all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1293 dell'8 luglio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016 n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR))**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 44/2016*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La verifica della ragionevolezza dei costi di cui ai commi 1 e 2, non contenuti nel prezzario di cui all'allegato B, è effettuata alternativamente:

a) mediante il confronto tra tre preventivi, forniti da soggetti diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto delle forniture, dei lavori, delle consulenze e delle altre spese generali, da allegare alla domanda di aiuto e accompagnati, ove la scelta del preventivo risulta non essere quella con il prezzo più basso, da una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

b) sulla base del prezzario di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 2.

*Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 44/2016*

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, è inserita la seguente:

«e-bis) tre preventivi dei costi, nei casi di cui all'art. 13, comma 6 bis, lettera a)»;

Art. 3.

*Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione 44/2016*

1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);

c-ter) copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).»;

b) alla lettera b) del comma 4, le parole: «e comunque inferiore a 4000 euro» sono soppresse.



## Art. 4.

*Modifica all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione 44/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i casi di esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.»

## Art. 5.

*Modifica all'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 44/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i casi di riduzione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.»

## Art. 6.

*Modifica all'allegato C del decreto del Presidente della Regione 44/2016*

1. Il numero 4 degli allegati alla scheda di intervento, di cui all'allegato C al decreto del Presidente della Regione 44/2016 è abrogato.

## Art. 7.

*Modifica all'allegato F del decreto del Presidente della Regione 44/2016*

1. Ai documenti allegati alla domanda di aiuto, di cui all'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 44/2016, è aggiunto il seguente: «tre preventivi dei costi, nei casi di cui all'art. 13, comma 6-bis, lettera a) del regolamento.»

## Art. 8.

*Norma transitoria*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio attuatore richiede ai soggetti che hanno già presentato la domanda di aiuto di trasmettere i preventivi dei costi di cui all'art. 13, comma 6-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 44/2016, come aggiunto dall'art. 1 del presente regolamento.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla richiesta di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato la domanda di aiuto trasmettono i preventivi dei costi all'ufficio attuatore.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO, il Presidente: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2016, n. **0150/Pres.**

**Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2016)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)»;

Vista la deliberazione n. 936 del 27 maggio 2016, di approvazione in via preliminare del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259»;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal consiglio delle autonomie locali in data 17 giugno 2016 e dalla II commissione consiliare in data 6 luglio 2016;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);



Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1340 del 15 luglio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 259/2011*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole «qualora quest'ultimi non siano reperibili o identificabili» sono sostituite dalle seguenti «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

16R00437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2016, n. 0151/Pres.

**Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria» ed in particolare:

l'art. 48, comma 1, che prevede che con «regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura»;

l'art. 49, comma 1 che prevede che «con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012»;

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421» che prevede, agli articoli 8 bis, 8-ter e 8-quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Richiamato l'art. 1, comma 796, lettera t, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 7, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 che dispone che «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992»;



Richiamato il succitato art. 48 della legge regionale n. 17/2014 laddove dispone che le previsioni in esso contenute si applicano anche alle strutture il cui procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività è avviato o concluso entro la data di entrata in vigore della medesima legge e comunque entro il 31 ottobre 2014, sulla base della previgente normativa;

Visto il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)» predisposto dalla Direzione centrale salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1385 del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) il presente regolamento disciplina il procedimento e i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'at-

tività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nonché per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali di cui all'art. 26 della legge n. 833/1978 (di seguito strutture di riabilitazione funzionale) per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale a seguito di determinazione del fabbisogno regionale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle strutture per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché alle strutture residenziali per i disturbi mentali.

Art. 3.

*Soggetti competenti*

1. L'autorizzazione alla costruzione, adattamento, trasformazione, ampliamento e trasferimento delle strutture di riabilitazione funzionale è rilasciata dal comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di riabilitazione funzionale di cui al comma 1 è rilasciata dalle aziende per l'assistenza sanitaria o dalle aziende sanitarie universitarie integrate competenti per territorio (di seguito in breve aziende sanitarie).

3. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito in breve Direzione centrale).

4. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di accreditamento la Direzione centrale si avvale, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, di professionisti denominati valutatori in conformità a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recepita con deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 1303 «Recepimento dell'intesa, rep n. 259/csr del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante "disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento" in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012».

5. Gli accordi contrattuali di cui all'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 sono stipulati tra le strutture di riabilitazione funzionale e le aziende sanitarie territorialmente competenti.

6. Le aziende sanitarie sono competenti per la vigilanza in relazione all'autorizzazione all'esercizio delle attività di riabilitazione funzionale, per la verifica del rispetto dell'accordo contrattuale e della qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate.

7. La Direzione centrale è competente per la vigilanza in relazione all'accreditamento. La stessa si avvale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, dei valutatori di cui al comma 4.

8. Per l'effettuazione dei sopralluoghi di cui ai commi 4 e 7 la Direzione centrale incarica un numero di valutatori variabile in base alla complessità organizzativa della struttura di riabilitazione funzionale e alle attività sanitarie erogate dalla medesima. Il numero di valutatori non è comunque inferiore a due.


Art. 4.

*Autorizzazione alla costruzione, adattamento, trasformazione, ampliamento e trasferimento*

1. I soggetti che intendono costruire, adattare, trasformare, ampliare o trasferire una struttura di riabilitazione funzionale presentano istanza al comune competente per territorio.

2. Il comune, previamente al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, acquisisce il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno regionale relativo alle prestazioni sanitarie oggetto dell'istanza di autorizzazione e con la localizzazione territoriale di strutture di riabilitazione funzionale già presenti nel territorio regionale.

3. Il comune acquisisce unicamente il parere sulla compatibilità del progetto con la localizzazione territoriale nel caso di domanda di trasferimento di struttura di riabilitazione funzionale già autorizzata.



4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono resi dalla Direzione centrale e hanno carattere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

5. Il parere di cui al comma 2 è vincolante ai fini della stipula dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 laddove dispone, in particolare, che gli accordi contrattuali sono definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.

6. Il comune, previamente al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, acquisisce altresì il parere igienico - sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio sulla base dei requisiti previsti nell'allegato 1 del presente regolamento.

7. I pareri di cui ai commi 2, 3 e 6 sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 5.

##### *Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività*

1. I titolari delle strutture di riabilitazione funzionale autorizzate ai sensi dell'art. 4, terminati i lavori e acquisito il certificato di agibilità, presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività all'azienda sanitaria competente per territorio.

2. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sono elencati nell'allegato 1 del presente regolamento.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento contiene:

a) le generalità del titolare, se persona fisica, o le generalità del rappresentante legale, se persona giuridica, con unita copia dell'atto costitutivo;

b) la denominazione della struttura e la tipologia delle prestazioni che si intendono erogare;

c) le generalità del direttore sanitario, l'attestazione della sua iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri e gli eventuali titoli professionali pertinenti.

4. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si intende il soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore della struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza legale della stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

5. La domanda è corredata della documentazione elencata nel modello di domanda di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Qualora l'istanza riguardi l'adattamento, la trasformazione, l'ampliamento o il trasferimento di una struttura già autorizzata, la documentazione da allegare fa riferimento solo all'intervento oggetto della domanda medesima.

6. L'azienda sanitaria competente per territorio si esprime sull'accoglimento della domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio comunica all'azienda sanitaria l'avvenuto completamento dell'allestimento della struttura al fine dell'effettuazione dell'ispezione tecnica da parte della commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria di cui al successivo art. 8, da svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'atto dell'ispezione tecnica è messa a disposizione dell'azienda sanitaria la documentazione elencata all'allegato 3 al presente regolamento.

8. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è positivo l'azienda sanitaria adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività entro trenta giorni dallo svolgimento dell'ispezione.

9. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è negativo l'azienda sanitaria stabilisce, sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di vigilanza, le prescrizioni cui il richiedente deve conformarsi e i termini per l'adeguamento. In tale caso l'azienda sanitaria effettua una nuova ispezione tecnica all'esito della quale autorizza o non autorizza l'esercizio dell'attività.

10. In caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio il soggetto richiedente può presentare motivata istanza di riesame all'azienda sanitaria. Se l'azienda sanitaria conferma il diniego non è possibile presentare nuova domanda di autorizzazione prima di un anno dalla data di comunicazione della conferma del diniego.

#### Art. 6.

##### *Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5:

a) assicura che siano effettuati i controlli di qualità previsti dalle norme vigenti;

b) invia con cadenza quinquennale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 al presente atto;

c) trasmette all'azienda sanitaria competente per territorio, alla Direzione centrale le informazioni richieste in ordine all'attività svolta, al personale in servizio ed ogni altra notizia richiesta a fini epidemiologici e statistici o prevista dalla normativa vigente;

d) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio i periodi di chiusura della struttura e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;

e) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio gli eventuali interventi strutturali che non comportino autorizzazioni o concessioni edilizie, la redistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, nonché rinnovi di impianti;

f) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio le eventuali variazioni del soggetto titolare dell'autorizzazione, del direttore sanitario o della denominazione della struttura;

g) assicura che gli ambienti della struttura di riabilitazione funzionale sono adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività sanitaria autorizzata.

2. A seguito delle comunicazioni di cui alle lettere e) ed f) l'azienda sanitaria competente per territorio adotta le relative modifiche del provvedimento di autorizzazione.

3. Gli eventuali interventi strutturali non devono incidere in maniera sostanziale sulle caratteristiche della struttura e, in ogni caso, garantiscono il rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5, comma 2.

#### Art. 7.

##### *Obblighi del direttore sanitario*

1. Il direttore sanitario è responsabile della regolare tenuta e della costante disponibilità della documentazione concernente:

a) ogni variazione intervenuta sulla dotazione organica del personale, anche con riferimento ad eventuali incarichi di consulenza;

b) la documentazione del possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolta da tutto il personale sanitario e tecnico operante nella struttura;

c) le sostituzioni o modificazioni di attrezzature, compatibili con la tipologia e le dimensioni della struttura autorizzata;

d) l'acquisto delle attrezzature nel rispetto della legge 5 febbraio 1992, n. 175, «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie».

#### Art. 8.


##### *Attività di vigilanza delle aziende sanitarie*

1. Le aziende sanitarie competenti per territorio, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, svolgono attività di vigilanza sul regolare esercizio delle attività sanitarie autorizzate e sul mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi da parte delle strutture di riabilitazione funzionale.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di propria competenza le aziende sanitarie costituiscono, con provvedimento di direttore generale, una commissione di vigilanza composta dal responsabile del Dipartimento di prevenzione o suo delegato, di un esperto in materia impiantistica, di un esperto in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e un dipendente amministrativo con funzioni di segretario. La commissione di vigilanza può essere integrata, ove necessario, da ulteriori esperti.

3. La Direzione centrale fornisce indicazioni sul funzionamento e sui compiti della commissione di vigilanza.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di riabilitazione funzionale sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio nelle fattispecie e con le



modalità di cui all'art. 4-bis della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali», ferme restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.

#### Art. 9.

##### *Procedimento di accreditamento istituzionale*

1. Il titolare della struttura di riabilitazione funzionale interessato al rilascio dell'accreditamento istituzionale presenta istanza alla Direzione centrale esclusivamente con modalità web tramite l'applicativo gestionale denominato «Sistema di accreditamento delle strutture sanitarie» all'indirizzo: aoss.regione.fvg.it/saoss, previa richiesta alla medesima Direzione centrale delle credenziali di accesso.

2. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si intende il soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore della struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza legale della stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

3. Nell'istanza il titolare dichiara:

a) la sede e la denominazione della struttura sanitaria;

b) le generalità del titolare della struttura o del rappresentante legale della medesima se persona giuridica.

4. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura;

b) la documentazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

c) planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso, in duplice copia;

d) questionario di autovalutazione preliminare, da compilarsi con la modalità web tramite il gestionale di cui al comma 1, sul possesso dei requisiti di accreditamento, di cui all'allegato 4;

e) piano della formazione;

f) piano della qualità;

g) carta dei servizi;

h) l'organigramma;

i) elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata nonché del monte ore settimanale, firmato dal legale rappresentante;

j) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la struttura.

5. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono contenuti nell'allegato 4 del presente regolamento.

#### Art. 10.

##### *Corrispettivo*

1. La struttura che chiede l'accreditamento istituzionale o l'integrazione dello stesso è tenuta a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'amministrazione regionale per i sopralluoghi, prima dello svolgimento degli stessi. L'importo e le modalità del versamento sono determinati con provvedimento della Direzione centrale.

#### Art. 11.

##### *Fase istruttoria*

1. La Direzione centrale effettua un controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima. Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale si conclude entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda e/o della documentazione allegata la Direzione centrale invita il soggetto che ha fatto istanza alla regolarizzazione e a produrre eventuali osservazioni

entro un termine perentorio di dieci giorni. Se l'esito del controllo è positivo la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.

3. In assenza di riscontro entro il termine di cui al comma 2 o qualora la regolarizzazione richiesta non è idonea, la Direzione centrale adotta decreto di diniego della domanda di accreditamento istituzionale. Se il riscontro è positivo e la regolarizzazione richiesta è idonea la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.

4. I valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7, effettuano uno o più sopralluoghi, in relazione alla complessità organizzativa della struttura, e redigono un verbale di verifica il quale reca la descrizione delle operazioni svolte, delle conformità o non conformità accertate nonché il giudizio di cui al successivo comma 5 con gli eventuali adeguamenti richiesti e la loro tempistica.

5. All'esito del sopralluogo i valutatori formulano un giudizio:

a) di accreditabilità a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti, essenziali e non essenziali;

b) di accreditabilità con riserva, qualora la struttura risulti non conforme ad uno o più requisiti non essenziali e necessari di un piano di adeguamento;

c) di non accreditabilità, qualora la struttura non risulti conforme ad uno o più requisiti essenziali.

6. In caso di accreditabilità con riserva i valutatori specificano i programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate e i tempi di realizzazione degli stessi, concordati con la struttura interessata. I tempi di adeguamento non possono in ogni caso superare la seguente tempistica:

a) fino ad 1 anno per i requisiti organizzativi;

b) fino a 2 anni per i requisiti tecnologici.

7. In caso di accertamento della non conformità di uno o più requisiti essenziali i valutatori riportano nel verbale le non conformità accertate e sospendono la formulazione del giudizio di non accreditabilità.

8. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 7 e sulla base delle non conformità ivi risultanti, dispone l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dal primo.

9. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 8 i valutatori applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Qualora il nuovo sopralluogo confermi la non conformità ad uno o più requisiti essenziali di accreditamento, il verbale riporta la descrizione delle non conformità accertate e il giudizio di non accreditabilità. Il rappresentante della struttura, qualora contesti il giudizio di non accreditabilità, può chiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale.

10. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti da parte del gruppo di valutazione, il direttore centrale, prima della adozione del decreto di non accreditamento, comunica al soggetto che ha fatto istanza di accreditamento istituzionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

11. Qualora nel corso dei sopralluoghi i valutatori accertino non conformità riferite ai requisiti di autorizzazione li segnalano alla Direzione centrale per la successiva comunicazione all'azienda sanitaria competente per territorio.


#### Art. 12.

##### *Procedimento di riesame*

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica dei valutatori si conclude con un giudizio di non accreditabilità e il verbale riporti le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 9.

2. Il riesame di cui al comma 1 è effettuato dal direttore dell'area competente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, dal coordinatore della struttura stabile in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, nonché da un professionista esperto in materia di assistenza sanitaria. I soggetti competenti per il riesame possono convocare i valutatori per acquisire eventuali chiarimenti.

3. Il procedimento di riesame può confermare il giudizio di non accreditabilità oppure concludersi con un giudizio di accreditabilità con riserva ai sensi dell'art. 11, commi 5, lettera b) e 6.



## Art. 13.

*Rilascio dell'accreditamento*

1. Il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia adotta un decreto:

- a) di accreditamento a pieno titolo;
- b) di accreditamento con riserva;
- c) di non accreditamento.

2. Il decreto di accreditamento con riserva indica i programmi di adeguamento e i termini degli stessi. I termini stabiliti all'art. 11, comma 6, possono essere prorogati, per una sola volta, su richiesta motivata del soggetto che ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, fino ad un massimo del 20%.

## Art. 14.

*Durata dell'accreditamento*

1. L'accreditamento istituzionale ha una durata di tre anni, alla scadenza dei quali si procede al rinnovo secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. L'accreditamento istituzionale a pieno titolo ha una durata di tre anni decorrente dalla adozione del relativo decreto.

3. L'accreditamento con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della proroga di cui all'art. 13, comma 2.

4. Alla scadenza dei tempi assegnati per l'adeguamento la Direzione centrale dispone la verifica della conformità ai requisiti. In caso di esito positivo è adottato il decreto di accreditamento a pieno titolo. La durata complessiva dell'accreditamento con riserva e del successivo accreditamento a pieno titolo non può comunque superare la durata di tre anni di cui al comma 1.

5. In caso di esito negativo la Direzione centrale accerta il mancato adeguamento e dichiara la cessazione dell'accreditamento con riserva.

## Art. 15.

*Rinnovo dell'accreditamento*

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento le strutture accreditate sono tenute a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale con le modalità di cui all'art. 9.

2. Il procedimento per il rinnovo si svolge secondo le modalità di cui all'art. 11.

3. Qualora intervengano giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti la qualità di soggetto accreditato permane fino alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

## Art. 16.

*Integrazione dell'accreditamento*

1. Le strutture di riabilitazione funzionale già accreditate, qualora abbiano proceduto all'ampliamento del numero dei posti letto o dei locali ove si erogano le prestazioni o al trasferimento in altra sede dello stesso comune, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte delle aziende sanitarie competenti per territorio, producendo la documentazione di cui all'art. 9.

2. La Direzione centrale avvia il procedimento di cui agli articoli 11 e seguenti effettuando un nuovo sopralluogo se la documentazione prodotta, o quella integrativa eventualmente richiesta, dimostrino che le variazioni intervenute hanno determinato una configurazione organizzativa diversa da quella iniziale. In caso contrario, l'istruttoria viene effettuata sulla base della documentazione prodotta.

3. Le strutture di riabilitazione funzionale già accreditate comunicano alla Direzione centrale anche le eventuali variazioni intervenute con riferimento al soggetto titolare o alla denominazione della struttura.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la Direzione centrale chiede l'eventuale documentazione inerente alla conformità ai requisiti di accreditamento e adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, in caso di esito positivo il decreto di integrazione dell'accreditamento.

5. Fino al completamento del procedimento di integrazione dell'accreditamento le strutture interessate mantengono l'accreditamento e l'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'azienda sanitaria competente per territorio.

6. Nelle more del completo allestimento e dell'accreditamento della nuova sede, qualora la sede precedentemente accreditata non consenta lo svolgimento dell'attività, il relativo accreditamento è sospeso. In tale caso la struttura di riabilitazione funzionale informa tempestivamente la Direzione centrale dell'indisponibilità della sede.

7. L'integrazione dell'accreditamento non determina una proroga della durata dell'accreditamento iniziale.

## Art. 17.

*Accordi contrattuali*

1. Le aziende sanitarie territorialmente competenti, in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi, procedono alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 50 della legge regionale n. 17/2014, con le strutture accreditate ai sensi dell'art. 12.

2. Le tariffe applicabili alle prestazioni oggetto degli accordi contrattuali sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le aziende sanitarie territorialmente competenti vigilano sul rispetto dell'accordo contrattuale e sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

4. Le modalità di accesso alle prestazioni erogate dalle strutture di cui all'art. 2 sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale.

## Art. 18.

*Vigilanza della Direzione centrale*

1. La Direzione centrale esercita attività di vigilanza nei confronti delle strutture accreditate, effettuando sopralluoghi di controllo quando venga a conoscenza di criticità che possano mettere a rischio la sicurezza dei pazienti e/o degli operatori.

2. In caso di rifiuto della struttura a sottoporsi ai sopralluoghi di cui al comma 1, la Direzione centrale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo, viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso. In caso di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

3. L'attività di vigilanza è svolta dai valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza si applicano le disposizioni dell'art. 11.

4. Determina la sospensione dell'accreditamento la mancata disponibilità della sede accreditata, nelle more del completo allestimento e del rilascio dell'autorizzazione per la nuova sede, nei casi di ampliamento o di trasferimento di cui all'art. 16, comma 1.

5. Determina la revoca dell'accreditamento la mancata comunicazione finalizzata all'integrazione dell'accreditamento per le fattispecie di cui all'art. 16, comma 3.


6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale nella fase istruttoria di cui all'art. 10, ovvero nelle fasi di monitoraggio o di vigilanza, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

## Art. 19.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le strutture risultanti nell'elenco allegato alla D.G.R. 2 aprile 2015, n. 632 «Ricognizione delle strutture sanitarie private di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali», presentano domanda di autorizzazione alla azienda sanitaria competente per territorio entro e non oltre il termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento.



2. Le strutture di cui al comma 1 presentano domanda di accreditamento alla Direzione centrale entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 9.

3. Le strutture di cui al comma 1 che presentano domanda di accreditamento svolgono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le aziende sanitarie competenti per territorio fino al completamento del procedimento di rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo.

4. I procedimenti di autorizzazione e accreditamento di eventuali ulteriori strutture di riabilitazione funzionale sono avviati a seguito di determinazione del fabbisogno regionale.

Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*(Omissis).*

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

16R00438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2016, n. 0152/Pres.

**Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1381 del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).**

*(Omissis).*

Art. 1

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2016 i criteri e le modalità di utilizzo della quota destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

Art. 2

*Destinatari*

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'art. 1 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 6/2006.

Art. 3


*Individuazione aree intervento*

1. La quota di euro 9.400.000,00 per l'anno 2016 è destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e finanzia i seguenti interventi:

a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 29 gennaio 2016, n. 132;

b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2006, e in particolare il macro-livello «Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale» e l'obiettivo di servizio «Presa in carico», così come stabilito con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2015, n. 1853 (Programmazione dell'utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015 secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio stabiliti dal decreto del 4.5.2015 del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze);

c) il potenziamento e il rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare volto all'affermazione del domicilio come luogo privilegiato di cura in linea con quanto previsto all'obiettivo 7/2013-2015, punto 2 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale 458/2012 e 132/2016.





## Art. 4

*Criteria e modalità di riparto*

1. Una quota pari a euro 1.000.000,00 è destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) ed è ripartita proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale, garantendo comunque ad ogni ente gestore un contributo minimo pari a € 35.000,00.

2. Una quota pari a euro 7.700.000,00 è destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*) ed è ripartita come segue:

*a*) il 70 per cento su base parametrica applicando i seguenti criteri:

1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

2) la rimanente disponibilità è così ripartita:

2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

2.2) il 25 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;

2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;

2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni ambito distrettuale;

2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale;

*b*) il 30 per cento sulla base del numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) presentate alla data del 31 maggio 2016, come risultante dal sistema informatico previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15).

3. Una quota pari a euro 700.000,00 è destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*) ed è ripartita su base parametrica applicando i seguenti criteri:

*a*) il 40 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

*b*) il 60 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale provvede alla concessione dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3.

## Art. 5

*Rendicontazione*

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

## Art. 6

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00449

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 49.

**Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla l.r. 82/2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;


Visto il decreto-legge 5 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), e dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 (Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), lo Stato ha introdotto disposizioni volte ad attuare programmi di risoluzione delle crisi nei confronti delle rispettive banche, tutte in situazione di amministrazione straordinaria e, nel contempo, ha dettato regole che hanno colpito gli obbligazionisti di tali banche;

1. La legge regionale n. 82/2015 ha introdotto, all'art. 21, una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di



crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato dallo Stato, stanziando, a tal fine, una somma pari ad euro 200.000,00;

2. Il sopracitato art. 21 della legge regionale n. 82/2015 ha altresì stabilito che per accedere al contributo, destinato alle persone fisiche residenti in Toscana, occorre essere obbligazionisti delle banche coinvolte ed avere un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000,00;

3. Occorre modificare l'art. 21, in quanto non tiene conto del mutato quadro giuridico che rende più corretto parlare di «azione risarcitoria o di tutela legale» anziché di sola «assistenza legale»;

4. Occorre, inoltre, intervenire, al fine di eliminare aggravii per i cittadini beneficiari della norma, sul sopracitato art. 21 eliminando il riferimento all'ISEE;

5. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, ma occorre altresì modificare le modalità di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti, indipendentemente che essi si siano rivolti ad associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), ovvero ad associazioni non iscritte al medesimo elenco, o anche a legali privati.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015*

1. L'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie). — 1. La giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno delle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio) decaduto per mancata conversione, e successivamente dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”), art. 1, commi 842-861, che ha fatti salvi gli effetti prodotti dal citato decreto-legge n. 183/2015.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di

cui all'art. 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2016

La Vicepresidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.  
(Omissis).

16R00408

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 50.

**Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:  
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 luglio 2016;

Considerato quanto segue:

1. È necessario prevedere un nuovo sistema di accreditamento in grado di cogliere le modifiche introdotte nel servizio sanitario regionale con le leggi regionali n. 28/2015 e n. 84/2015;



2. È necessario identificare uno strumento diverso dal regolamento in grado di cogliere le innovazioni e la dinamicità dei nuovi modelli sanitari e, al contempo, di rispondere alle continue evoluzioni sanitarie che hanno quale obiettivo la tutela della salute e la centralità del paziente;

3. Per soddisfare le citate esigenze di dinamicità occorre creare un nuovo modello di accreditamento che sposti la definizione degli ulteriori requisiti, più attinenti ai processi aziendali e clinici, in specifici atti della Giunta regionale;

4. Ne consegue, perciò, la necessità di inserire nella legge regionale la possibilità di individuare i requisiti necessari alla definizione ed alla individuazione dei percorsi assistenziali attraverso appositi atti della giunta regionale;

5. È opportuno prevedere, nel percorso di revisione delle procedure, momenti e sedi di confronto con le organizzazioni sindacali;

6. Inoltre, è necessario prevedere una articolazione più complessa oggetto dell'accREDITamento che non sia più circoscritto alla sola struttura organizzativa funzionale ma che focalizzi l'attenzione sul percorso assistenziale;

7. È necessario per la garanzia della sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie prevedere nel regolamento l'individuazione delle «dimensioni» necessarie alla «governance» della qualità e sicurezza delle cure nelle quali trovano collocazione i requisiti necessari al nuovo sistema di autorizzazione ed accREDITamento regionale;

8. Rimane in regolamento l'individuazione dei requisiti necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché l'individuazione dei requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l'accREDITamento;

9. È prevista l'istituzione di un elenco di professionisti per la verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, introducendo una nuova modalità di scelta delle figure coinvolte nel processo che consenta una regia regionale finalizzata, anche, alla omogeneizzazione delle modalità di verifica sul territorio regionale;

10. È opportuno stabilire un termine di validità del provvedimento di verifica positiva di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale;

11. La previsione del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'art. 22 non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legge regionale n. 51/2009.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo della legge regionale n. 51/2009*

1. Il punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accREDITamento) è sostituito dal seguente:

«11. È necessario prevedere un nuovo sistema di governo dei processi di qualità costituito da un organismo, con funzioni di orientamento del sistema e di consulenza scientifica, e da due organismi con funzioni di verifica e valutazione delle strutture autorizzate e accreditate in posizione di autonomia tecnico-scientifica».

2. Il punto 14 del considerato del preambolo della legge regionale n. 51/2009 è abrogato.

Art. 2.

*Oggetto e finalità. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) definisce le dimensioni necessarie alla "governance" della qualità e sicurezza delle cure e disciplina:

a) i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie nelle seguenti tipologie:

1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio;

2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;

3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

4) attività o servizi che per la loro peculiarità necessitano di percorsi di verifica dedicati;


b) i requisiti e le procedure per l'esercizio degli studi professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, di cui al capo III;

c) i requisiti e le procedure per l'accREDITamento istituzionale delle strutture pubbliche e dei soggetti che erogano risposte clinico assistenziali per conto e a carico del servizio sanitario regionale;

d) i requisiti e le procedure per l'attestazione di accREDITamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che si sottopongono volontariamente a processi valutativi orientati al miglioramento continuo della qualità;

e) i principi per l'accREDITamento dei professionisti e per la promozione della qualità professionale.

2. Con il termine "dimensioni" di cui al comma 1 si intende indicare le macro-aggregazioni ove sono collocati i requisiti che costituiscono il sistema complessivo dell'accREDITamento regionale e che sono individuate dal regolamento di cui all'art. 48.



3. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.».

#### Art. 3.

##### *Realizzazione strutture sanitarie. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio)».

2. Al comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 65/2014».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009 è inserito il seguente:

«1-*ter*. Il termine di validità del parere di cui ai commi 1 e 1-*bis* è determinato in due anni dalla data di trasmissione del parere stesso; decorso tale termine se i lavori per la realizzazione della struttura non sono iniziati, il comune o i soggetti interessati acquisiscono nuovo parere.».

#### Art. 4.

##### *Verifica sul possesso dei requisiti. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 51/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie private nei casi previsti dall'art. 5, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito denominato "gruppo di verifica", di cui all'art. 40-*ter*.».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 le parole «dipartimento di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo di verifica».

4. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il gruppo di verifica».

#### Art. 5.

##### *Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 6-*bis* della legge regionale n. 51/2009 le parole: «dipartimento di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo di verifica».

#### Art. 6.

##### *Mantenimento dei requisiti. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Mantenimento dei requisiti*). — 1. Le strutture sanitarie autorizzate inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3.

2. I comuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi.».

#### Art. 7.

##### *Linee guida regionali. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di verifica».

#### Art. 8.

##### *Direttore sanitario. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2009*

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 11 della legge regionale n. 51/2009 è inserito il seguente:

«5-*ter*. Nelle strutture residenziali psichiatriche le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un medico in possesso di specializzazione in psichiatria o equipollenti.».

#### Art. 9.

##### *Attestazione del possesso dei requisiti. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 51/2009*

1. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi del gruppo di verifica».


2. Al comma 5-*bis* dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «degli operatori di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di verifica».

3. Il comma 5-*ter* dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 è abrogato.

#### Art. 10.

##### *Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV)» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR)».



2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «degli operatori e dei professionisti di cui all'art. 15 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di verifica.».

3. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «generale» è soppressa.

#### Art. 11.

##### *Requisiti per l'esercizio degli studi professionali. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di cui all'art. 3».

#### Art. 12.

##### *Verifica sul possesso dei requisiti. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Verifica sul possesso dei requisiti*). — 1. In relazione alle domande di autorizzazione e alle SCIA presentate dagli studi professionali nei casi previsti dall'art. 20, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo di verifica.

2. Il comune, anche su istanza del gruppo di verifica, può disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

3. Il gruppo di verifica redige apposito verbale di ogni verifica, copia del quale è inviata al comune e consegnata al titolare dello studio.».

#### Art. 13.

##### *Linee guida regionali. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di verifica».

#### Art. 14.

##### *Accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 51/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«3. L'accreditamento istituzionale è attribuito al processo assistenziale con riferimento alle strutture organizzative funzionali che vi afferiscono e che con corrono alla erogazione degli adempimenti previsti. Le aziende sanitarie toscane e le strutture sanitarie private individuano i processi e le strutture organizzative funzionali oggetto dell'istanza secondo le indicazioni del regolamento di cui all'art. 48 e dei successivi atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».

#### Art. 15.

##### *Requisiti per l'accreditamento istituzionale. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 30 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Requisiti per l'accreditamento istituzionale*). — 1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale sono definiti dal regolamento di cui all'art. 48.

2. I requisiti di processo trasversali così come i requisiti di processo specifici individuati ai sensi dell'art. 29, comma 3, i correlati criteri di valutazione, compresi quelli riferiti ai requisiti di cui al comma 1, sono definiti, in conformità con gli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e in coerenza con il sistema regionale di valutazione delle "performance" delle aziende sanitarie, da appositi atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».

#### Art. 16.

##### *Procedure per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 51/2009*


1. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «che definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere. Le procedure e le modalità sono definite dal regolamento di cui all'art. 48 e da successivi atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».

#### Art. 17.

##### *Requisiti per l'accreditamento di eccellenza. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «dal regolamento di cui all'art. 48» sono sostituite dalle seguenti: «da specifico atto della giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso atto di cui al comma 1,» e le parole: «negli aggiornamenti del regolamento di cui all'art. 48» sono sostituite dalle seguenti: «con successivo atto della giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».



3. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tra i requisiti di eccellenza di cui al comma 1 è compresa la capacità del soggetto di soddisfare, nell'ambito dei propri processi assistenziali, condizioni appropriate di valutazione, diagnosi, prognosi, progetto personalizzato, trattamento e presa in carico, valutazione di esito e di costo efficacia, che insieme compongono l'arco terapeutico. A tal fine sono considerati:

- a) l'utilizzo di strumenti appropriati di valutazione;
- b) il coinvolgimento e la valorizzazione delle capacità del paziente, dei familiari e di eventuali altri interessati al processo di cura in un'ottica generativa;
- c) la documentazione degli indici di esito clinico conseguiti grazie all'apporto professionale e non professionale;
- d) gli indici di costo efficacia.»

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente:

«3-ter. I risultati di eccellenza conseguiti di cui al comma 3-bis sono valorizzati dal soggetto accreditato nell'ambito delle proprie attività e dalla giunta regionale attraverso le azioni di comunicazione pubblica previste all'art. 46.»

#### Art. 18.

*L'accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale. Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 dopo le parole: «I requisiti» sono aggiunte le seguenti: «organizzativi di livello aziendale».

2. L'alinea del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente: «I requisiti di processo sono definiti da apposito atto della giunta regionale che ne definisce, anche, i criteri da utilizzare per la valutazione. L'atto di giunta regionale prevede in particolare:».

#### Art. 19.

*La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 51/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio sanitario regionale, di cui all'art. 83 della legge regionale n. 40/2005, quale organo consultivo, concorre alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento di competenze e capacità professionali adeguate ai progressi tecnico-scientifici e ai livelli di qualità e di sicurezza delle cure richiesti.»

#### Art. 20.

*La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «Ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n. 40/2005, il consiglio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «e gli indicatori per i vari livelli del sistema di valutazione» sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 è inserita la seguente:

«(b-bis) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione disciplinati dagli atti della giunta regionale;».

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 dopo le parole: «gruppo regionale di valutazione» sono aggiunte le seguenti: «e del gruppo di verifica».

5. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 52/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della commissione di cui al comma 1 garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, di gestione del rischio clinico e di valutazione delle performance del sistema sanitario regionale e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 52/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione che non risultano dipendenti della Regione e degli enti del servizio sanitario regionale, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.».

#### Art. 21.


*Elenco regionale dei verificatori. Inserimento dell'art. 40-bis nella legge regionale n. 51/2009*

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Istituzione dell'elenco regionale dei verificatori). — 1. La giunta regionale istituisce l'elenco regionale degli esperti verificatori in ambito sanitario con le funzioni di verifica tecnica sul possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3; l'elenco è aggiornato con periodicità quinquennale.

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di accesso all'elenco di cui al comma 1 e i requisiti richiesti, nel rispetto dei seguenti principi:

a) accesso all'elenco mediante un'apposita procedura selettiva regionale, con valutazione di titoli e colloquio attitudinale;



b) definizione dei titoli di studio di livello universitario e competenze specifiche in materia di valutazione della qualità e della sicurezza in ambito sanitario;

c) valorizzazione di esperienze professionali e lavorative acquisite in materia.».

#### Art. 22.

##### *Gruppo tecnico regionale di verifica. Inserimento dell'art. 40-ter nella legge regionale n. 51/2009*

1. Dopo l'art. 40-bis della legge regionale n. 51/2009 è inserito il seguente:

«Art. 40-ter (*Gruppo tecnico regionale di verifica*). — 1. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il gruppo tecnico regionale di verifica, con proprio decreto, sulla base dell'elenco di cui all'art. 40-bis, assicurando la presenza al suo interno delle specifiche professionalità in grado di fornire l'apporto integrato delle varie competenze teoriche ed esperienziali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al gruppo stesso.

2. Il regolamento di cui all'art. 48 disciplina i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo di verifica e le ipotesi di astensione dei suoi membri, atte a garantire l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento delle attività di valutazione.

3. Ai membri del gruppo di verifica compete il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.

4. Il gruppo di verifica valuta i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi, necessari per garantire la sicurezza e la qualità, posseduti dalle strutture pubbliche e private oggetto di visita e la loro coerenza con quanto dichiarato dal responsabile legale della struttura.

5. A tali fini, il gruppo di verifica:

a) organizza e realizza le visite nelle strutture sanitarie pubbliche e private per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4;

b) organizza e realizza le verifiche di cui il comune, anche su istanza del gruppo di verifica, ravvisa la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

6. Il gruppo di verifica opera presso il competente settore regionale; per il suo funzionamento il gruppo individua al suo interno un proprio coordinatore.

7. Il coordinatore del gruppo di verifica, nello svolgimento dell'attività di verifica, può coinvolgere anche specifiche competenze professionali facenti parte del servizio sanitario regionale.».

#### Art. 23.

##### *Elenco regionale dei valutatori. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 51/2009 dopo le parole: «in ambito sanitario» sono inserite le seguenti: «con funzioni di verifica e controllo dei requisiti di cui all'art. 30».

2. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale».

#### Art. 24.

##### *Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «generale», ripetuta due volte, è soppressa.

2. Al comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «un'indennità di carica ed» sono soppresse e la parola: «dipendenti» è sostituita dalla seguente: «dirigenti».

3. Il comma 3-bis dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 è abrogato.

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «organizzative funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private».

5. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «organizzative funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private».

6. Alla lettera d) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «organizzative delle aziende sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private».

7. Al comma 8 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «generale», ripetuta due volte, è soppressa e le parole: «, su indicazione del consiglio sanitario regionale» sono soppresse.

8. Al comma 8 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «dipendenti» è sostituita dalla seguente: «dirigenti».

9. Il comma 9 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:


«9. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza di cui al comma 8 determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.».

#### Art. 25.

##### *La formazione. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 51/2009*

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 51/2009 è sostituita dalla seguente:

«a) ai componenti del gruppo di verifica e del gruppo di valutazione, di cui agli articoli 40-ter e 42, per favorire l'acquisizione di conoscenze relative al contesto sanitario regionale e agli obiettivi strategici regionali, utili per lo svolgimento delle funzioni di verifica nei processi di accreditamento;».



## Art. 26.

*Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 51/2009 le parole da: «Agli oneri» a «45» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui agli articoli 6-bis, comma 1-bis, 40, 40-ter, 42 e 45».

## Art. 27.

*Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 48 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Regolamento di attuazione). — 1. La giunta regionale, con regolamento di attuazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, disciplina:

a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private di cui all'art. 10 e degli studi professionali di cui all'art. 25;

b) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private di cui all'art. 11;

c) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 3;

d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali di cui all'art. 18;

e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione, di cui all'art. 17, o soggetti a SCIA, di cui all'art. 19;

f) le modalità per l'individuazione dei processi assistenziali così come definiti dall'art. 29, comma 3;

g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 30, comma 1, e dei professionisti titolari di studi di cui all'art. 38, comma 4;

h) le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le strutture di cui all'art. 32, comma 2, e dei professionisti titolari di studio di cui all'art. 38, comma 4;

i) il numero dei componenti, i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo di verifica e del gruppo di valutazione, nonché le ipotesi di astensione dei rispettivi componenti;

l) il termine per la costituzione del gruppo di verifica.

## Art. 28.

*Abrogazione dell'art. 49 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 49 della legge regionale n. 51/2009 è abrogato.

## Art. 29.

*Norme transitorie. Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 50 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Norme transitorie). — 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 48, mantengono la propria validità gli atti approvati dal Consiglio regionale e dalla giunta regionale in attuazione della presente legge.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 1 si concludono secondo la normativa previgente.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private attestano la presenza dei requisiti organizzativi di livello aziendale entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire la continuità alle verifiche sul possesso dei requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private e sugli studi professionali soggetti ad autorizzazione o SCIA, i dipartimenti della prevenzione mantengono le loro funzioni fino alla costituzione del gruppo di verifica.

## Art. 30.

*Abrogazione dell'art. 51 della legge regionale n. 51/2009*

1. L'art. 51 della legge regionale n. 51/2009 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2016

*La Vicepresidente:* BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.

(Omissis).

16R00409

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 51.

**Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).





## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e l'art. 44 dello Statuto;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa «uno Small Business Act per l'Europa»);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2012»);

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2014, n. 125;

Considerato quanto segue:


1. Le politiche della semplificazione e della qualità della regolazione sono oggetto, ormai da anni, di una attenzione sempre maggiore, sia in ambito comunitario, sia nazionale, in quanto ritenute presupposto indispensabile per garantire la competitività delle imprese;

2. Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa comportano l'allontanamento della pubblica amministrazione dai cittadini e dalle imprese e ne riducono le potenzialità di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un sistema amministrativo inefficiente e un cattivo uso della regolazione incidono negativamente sulla crescita e la competitività dei sistemi produttivi in quanto determinano costi ingiustificati per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rallentano le attività economiche, scoraggiano gli investimenti e appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche;

3. A ciò consegue la necessità di far sì che la pubblica amministrazione diventi un soggetto «facilitatore» dello sviluppo, migliorando la qualità della normazione e l'efficacia dell'azione amministrativa mediante interventi volti a semplificare l'assetto normativo, a ridurre il numero delle norme esistenti, i termini di conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che gravano su imprese e cittadini, a eliminare i passaggi procedurali, gli adempimenti e gli obblighi informativi superflui;

4. La Regione Toscana ha posto fra le sue finalità prioritarie, fin dall'approvazione dello Statuto, la semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità;

5. La Regione Toscana, fra le prime in Italia ad affrontare le problematiche della semplificazione in modo attivo e pronto a soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende pertanto proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione già avviata con l'approvazione della legge regionale n. 40/2009: in essa, che ha dato attuazione sia allo Statuto regionale che alla legge regionale n. 55/2008, la semplificazione è identificata come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione



dei processi organizzativi interni della pubblica amministrazione e il programma regionale di sviluppo (PRS) è identificato quale quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione;

6. A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticità che si sono manifestate nella prassi;

7. Si pone all'attenzione della Regione la necessità di considerare in ogni settore il rispetto dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico e il contrasto ai cambiamenti climatici. Ambiente e qualità della vita sono elementi ai quali si deve prestare la massima attenzione e la mobilità e l'utilizzo delle auto sono parti integranti di questo processo. Una crescente sensibilità per le tematiche ambientali e i consumi impone di riconsiderare anche l'uso dei combustibili eco-compatibili;

8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo negli ultimi tempi il commercio elettronico, che costituisce comunque una forma di semplificazione dei procedimenti di compravendita, appare opportuno intervenire ulteriormente sulla legge regionale n. 28/2005 introducendo in essa una apposita disciplina di questa forma speciale di vendita, in quanto attualmente non presente;

9. Al fine di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale, si intende completare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), realizzata con la legge regionale n. 31/2005, contemplando in essa anche i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede. Essi costituiscono, infatti, principi generali dell'ordinamento, la cui portata travalica comunque il rapporto contribuente-fisco, estendendosi a uno spettro di rapporti illimitato nell'ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell'ordinamento;

10. Con l'approvazione della legge regionale n. 55/2008, la Regione ha adeguato il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto della normazione, disciplinando l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la valutazione di impatto della regolamentazione (VIR). Essendo ormai decorsi diversi anni dalla sua approvazione, è opportuno procedere con l'aggiornamento di siffatta normativa, a cominciare dall'introduzione in essa del cosiddetto test micro, piccole, medie imprese (MPMI), al fine di adeguarsi allo small business act (SBA) approvato dall'Unione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibile delle PMI, intese quali attori fondamentali all'interno del quadro economico dell'Unione europea. Tale test costituisce un'ulteriore procedura di valutazione *ex ante*, la cui funzione è quella di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo, programmatico e amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. In particolare saranno oggetto di valutazione le proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi nonché di avvisi pubblici, con particolare riferimento alle agevolazioni a favore

delle imprese di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese). In tale modo esso orienta verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese;


11. La previsione di una apposita sessione per la semplificazione, intesa quale occasione annuale per una riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, si configura quale utile metodo di lavoro per affrontare le molteplici e trasversali attività di semplificazione, improntato al principio della collaborazione interistituzionale;

12. Al fine di realizzare risparmi di spesa e recuperi di efficienza nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, si introduce per la giunta regionale l'obbligo, con cadenza annuale, di effettuare una ricognizione degli organismi collegiali. Tale ricognizione è volta ad individuare quali di essi svolgano funzioni indispensabili rispetto ai fini istituzionali regionali e a sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si prosegue in tal modo quel percorso già avviato dalla Regione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), anche se ai fini dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa per gli organismi collegiali e monocratici di cui all'art. 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

13. Al fine di garantire l'uniformità di interpretazione e applicazione delle leggi regionali, nonché la celerità dei relativi procedimenti, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una banca dati dei pareri regionali ad esse relative;

14. La Regione intende proseguire la propria azione volta alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la possibilità di definire mediante regolamento termini più brevi per i procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussista un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione;

15. In Italia la disciplina dei controlli sulle imprese è complessa e frammentata ed esiste un oggettivo problema di molteplicità di amministrazioni controllanti, non coordinate tra loro e spesso scarsamente collaborative. Tutto ciò comporta duplicazioni inutili e sproorzionate dei controlli. Per ovviare a queste problematiche è nato, limitatamente ai controlli per le imprese agricole, il registro unico dei controlli (RUC), che è il «luogo» in cui si condividono e integrano le attività di controllo della pubblica amministrazione. Il RUC, mediante lo sviluppo di un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli, crea l'opportunità per le varie amministrazioni di consultare informazioni preventive sulle aziende interessate ai controlli, semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior numero di informazioni possibili in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In Toscana il RUC è stato implementato nel 2013 dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), con un



progetto che ha coinvolto la Regione e la Provincia di Firenze e ha dato esiti positivi. In considerazione di ciò, la Regione intende semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l'esperienza del RUC agricolo a tutte le altre tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore, promuovendo la realizzazione di un'agenda regionale dei controlli;

16. Al fine di garantire l'effettivo funzionamento del sistema degli sportelli unici per le attività produttive, punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti un'attività produttiva, e al fine di verificare lo stato di attuazione delle procedure di semplificazione amministrativa, si prevede l'obbligo per la giunta regionale di presentare al consiglio regionale un'apposita relazione con cadenza annuale.

APPROVA  
la presente legge:

#### Art. 1.

*Distribuzione di carburanti eco compatibili. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 28/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli interventi regionali per la qualità dell'aria, è autorizzata l'apertura di nuovi impianti che erogano uno o più dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative miscele, o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.»

#### Art. 2.

*Commercio elettronico. Inserimento dell'art. 66-bis nella legge regionale n. 28/2005*

1. Dopo l'art. 66 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 66-bis (Commercio elettronico). — 1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte on line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).».

#### Art. 3.

*Tutela dell'affidamento e della buona fede. Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 31/2005*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Tutela dell'affidamento e della buona fede). — 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.».

#### Art. 4.

*Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 55/2008*


1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa). — 1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa "uno Small Business Act per l'Europa"), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

2. Con gli atti di intesa di cui all'art. 20, il consiglio regionale e la giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l'adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).

3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.

4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.».



## Art. 5.

*Sessione per la semplificazione. Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 40/2009*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Sessione per la semplificazione). — 1. Il consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell'ordinamento regionale e prevedere l'adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell'azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1.»

## Art. 6.

*Riordino di organi collegiali. Inserimento dell'art. 2.1 nella legge regionale n. 40/2009*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 2.1 (Riordino di organi collegiali). — 1. In conformità ai principi dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.

2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

3. Le deliberazioni della giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al consiglio regionale.»

## Art. 7.

*Banca dati dei pareri regionali. Inserimento dell'art. 14-ter nella legge regionale n. 40/2009*

1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale n. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 14-ter (Banca dati dei pareri regionali). — 1. Al fine di favorire l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.

2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

3. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.»

## Art. 8.

*Riduzione di termini. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 40/2009*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione.»

## Art. 9.

*Controlli sulle imprese. Inserimento del capo IV-bis nel titolo II della legge regionale n. 40/2009*

1. Dopo l'art. 48 del capo IV del titolo II della legge regionale n. 40/2009 è inserito il seguente capo: «Capo IV-bis - Controlli sulle imprese».

## Art. 10.

*Agenda regionale dei controlli sulle imprese. Inserimento dell'art. 48-bis nella legge regionale n. 40/2009*

1. Nel capo IV-bis del titolo II della legge regionale n. 40/2009, dopo l'art. 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Agenda regionale dei controlli sulle imprese). — 1. In conformità all'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:

a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;

b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;

c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.


3. L'Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.

4. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:

a) i dati identificativi dell'impresa;

b) l'elenco dei controlli effettuati;

c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;



- d) la data e la tipologia di controllo espletato;
- e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
- f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
- g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.

5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.

6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.

7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).».

#### Art. 11.

*Sistema degli sportelli unici per le attività produttive. Sostituzione dell'art. 72 della legge regionale n. 40/2009*

1. L'art. 72 della legge regionale n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (Clausola valutativa). — 1. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

2. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:

- a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;
- b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'art. 39;
- c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2016

*La Vicepresidente:* BARNI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.

(Omissis).

16R00410

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 52.

**Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 39/2005 disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, all'art. 13 regola, in conformità alla disciplina nazionale, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo n. 387/2003, che include tra queste anche la geotermia;

2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un'appropriatezza valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, è opportuno prevedere la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto;

3. Il mancato raggiungimento dell'intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall'art. 13 della legge regionale n. 39/2005: è fatto espressamente salvo, infatti, quanto di sposto dallo stesso art. 13, comma 5, in cui sono indicati i termini per la convocazione della conferenza dei servizi.



APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Impianti geotermici. Inserimento dell'art. 13-bis  
nella legge regionale n. 39/2005*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Impianti geotermici*). — 1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell'intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell'impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all'avvio del procedimento di cui all'art. 13, comma 4.

2. È fatto salvo l'art. 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2016

*La Vicepresidente:* BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.


(*Omissis*).

16R00411

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-04) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 1 2 8 \*

€ 2,00

